

CONVENZIONE EX ART.23 CCNL DEL 16.11.2022 ed ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N.145 DEL 2018

Con la presente scrittura privata sottoscritta con firma digitale;

TRA

- il Comune di Angri rappresentato da _____, in qualità di _____ autorizzato con delibera di G.C. n. .
- il Comune di Ercolano rappresentato da _____, in qualità di _____ autorizzato con delibera di G.C. n. ;

PREMESSO

- che con nota prot. n. ___ del_____ il Comune di Angri chiedeva al Comune di Ercolano di stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022 del dipendente a tempo indeterminato e pieno, sig. Catello Giovanni Alfano, con lo svolgimento di n.18 ore presso il Comune di Ercolano e n. 18 ore presso il Comune di Angri;

-che con delibera di G.C. n. ___ del ___ il Comune di Ercolano si manifestava disponibile a stipulare la convenzione e ne approvava lo schema;

-che con delibera di G.C. n.____ del_____ il Comune di Angri approvava lo schema della convenzione;

- che i Comuni di Angri e di Ercolano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto il 16.11.2022 e dell'art.1, comma 124 della legge 145 del 2018, ritengono rispondente ai principi di economicità ed efficienza degli Enti stipulare una convenzione in base alla quale l'istruttore amministrativo, Catello Giovanni Alfano, dipendente a tempo pieno (trentasei ore) ed indeterminato del Comune di Ercolano, presterà servizio per un massimo di 18 ore settimanali presso il Comune di Angri fino al 31.12.2024, continuando a prestare la propria attività per il Comune di appartenenza per ulteriori 18 ore settimanali;

- che il dipendente Catello Alfano ha espresso il proprio assenso con la sottoscrizione del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Angri è autorizzato ad utilizzare l'istruttore amministrativo, Catello Giovanni Alfano, dipendente di ruolo del Comune di Ercolano a partire dal _____, ex cat. C1, per attività di istruttore amministrativo, da assegnare all'Ufficio personale, così come previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022 ed art.1, comma 124 della legge n.145 del 2018 per n. 18 ore settimanali.

Art. 2 - DURATA E MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il periodo di utilizzo viene determinato dal e fino al 31.12.2024. La presente convenzione potrà essere prorogata previo assenso di tutti i soggetti interessati.

2. L'assegnazione si intende conferita per n.18 ore settimanali che il dipendente svolgerà presso il Comune di Angri nei giorni da concordare con il Responsabile UOC Affari Generali del Comune di Angri e del Responsabile del settore del Comune di Ercolano in base alle esigenze del servizio di assegnazione del Comune di Ercolano.

3. Eventuali variazioni di orario che interferiscono con l'attività lavorativa prestata dal dipendente

presso il Comune di appartenenza dovranno essere preventivamente concordate tra le due amministrazioni.

4. L'orario lavorativo massimo del dipendente non dovrà comunque essere complessivamente superiore alle 36 ore settimanali.

5. Il dipendente ha diritto al riposo giornaliero e settimanale previsto dalle normative vigenti.

6. Le ferie annuali dovranno essere fruite dal dipendente nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

ART.3 – CONDIZIONI e TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

2. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

3. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione; l'importo annuale della indennità di posizione è riproporzionata in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

4. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore (Comune di Angri), il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

ART. 4 - RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA

1. Il Comune di Angri rimborserà al Comune di Ercolano un importo pari alle ore di lavoro convenute comprensivo di oneri a carico dell'Ente.

2. La liquidazione del rimborso avverrà con cadenza mensile, previa presentazione di apposito conteggio da parte del Comune di appartenenza attestante gli importi dovuti.

Art. 5 - RECESSO

1. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno quindici giorni.

2. Il Comune di Ercolano si riserva altresì il diritto di recesso nel caso di ingiustificato ritardo nelle operazioni di rimborso che sia superiore a 90 giorni.

3. Lo scioglimento della presente convenzione potrà avvenire, osservando il medesimo termine di preavviso, anche nel caso in cui il dipendente comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022.

Art.6- RINVIO

Per quanto non espressamente convenuto si rinvia alla normativa di cui al D. Lgs.165 del 2011 e ss.mm. nonché all'art.23 del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali del 16.11.2022, che qui si intendono interamente richiamati.

Le parti sottoscrivono appositamente ed accettano espressamente l'art. 5 della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 cod.civ.

Per il Comune di Angri

.....

Per il Comune di Ercolano

.....

Per accettazione dell'incarico
Il dipendente comunale

.....